



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ  
*UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO*



Indirizzo via Aldo Moro, 18  
89129 - Reggio Calabria



09653622813; 09653622815



P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggocal.it)

Ordinanza n° 01

Prot. \_\_\_\_\_ del 05/01/2026

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA NAZIONALE - PONTE SUL FIUME CATONA - S.S. 18 - KM 525 – PER LAVORI DI MANUTENZIONE STAZIONE METEOCLIMATICA IL 08/01/2026.**

### IL DIRIGENTE

Vista la richiesta per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione richiesta dalla società CAE S.p.a. P.E.C: [installazione.manutenzione.cae@legalmail.it](mailto:installazione.manutenzione.cae@legalmail.it); acquisita da questo ufficio con Prot. 05/01/2026.0000429.E, con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza per senso unico alternato sul ponte sul Fiume Catona sulla S.S. 18 al Km 525 – via Nazionale per intervento di manutenzione della stazione meteorologica di Reggio Calabria - Catona, il giorno 08/01/2026;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

### ORDINA

in via Nazionale nel quartiere Catona, Km 525 della S.S. n. 18, sul ponte sul fiume Catona nel tratto compreso tra inizio ponte lato sud e inizio ponte lato nord

- l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e/o impianti semaforici;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

**il giorno 08/01/2026 dalle ore 07:00 alle ore 16:00**

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera dalla RG TRAFFIC DI GRANO ROSARIO - P.E.C.: [rosario.grano@arubapec.it](mailto:rosario.grano@arubapec.it); La segnaletica prevista sarà mantenuta a cure e spese della ditta richiedente e/o dalla esecutrice delle opere

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it), la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li \_\_\_\_\_

**Il Tecnico Istruttore:**  
Geom. Stefano Bongiovanni

**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Antonino Diano

**Il Dirigente**  
Col. Dott. Salvatore Zucco